



Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Centrale Pensioni
Roma 16 aprile 2012

Prot. INPS.0013.17/04/2012.0010130

Agli enti erogatori di
trattamenti pensionistici
Loro Sedi

Oggetto: Nuove versioni dei tracciati per le comunicazioni con il Casellario Centrale Pensioni e ulteriori indicazioni in merito all'applicazione del Contributo di Perequazione (art. 18, comma 22-bis, D.L. 6 luglio 2011, n.98, modificato dalla legge di conversione n. 111 del 15 luglio 2011).

Premessa

A seguito di numerosi contatti e diversi chiarimenti richiesti agli organismi vigilanti, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato, sono stati predisposti i nuovi tracciati per le comunicazioni con il Casellario Centrale Pensioni.

I chiarimenti hanno riguardato, principalmente, diversi aspetti concernenti il Contributo di Perequazione di cui all'oggetto, la tipologia dei trattamenti assoggettabili, la deducibilità fiscale e la base di calcolo da prendere a riferimento per la definizione dell'ammontare del Contributo stesso.

In merito alla tipologia dei trattamenti assoggettabili questa direzione aveva già comunicato a codesti enti, con lettera prot. n. 148 del 03/01/2012 pubblicata sulle pagine web del Casellario, che **i trattamenti da assoggettare sono i trattamenti corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie e quelli corrisposti da enti che erogano forme integrative e complementari, limitatamente ai soli trattamenti a prestazione definita.** Sono esclusi dall'applicazione, pertanto, i trattamenti complementari a contribuzione definita.

In merito alla deducibilità fiscale, **il MEF-RGS con parere n. 9814 del 9 febbraio 2012 ha convenuto con quanto questo Istituto ha già operato in precedenza**, per l'applicazione dell'articolo 37 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e per l'applicazione dell'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in analogia a

quanto disposto dall'art. 2 comma 2 d.l. 138/2011 a cui si riferisce il Contributo di Solidarietà, dichiarando **deducibile il Contributo di Perequazione dall'imponibile fiscale.**

Per quanto riguarda la base di calcolo, lo stesso parere precisa, ribadendo quanto già espresso dall'art. 18, comma 22-bis, D.L. 6 luglio 2011, n.98, modificato dalla legge di conversione n. 111 del 15 luglio 2011) e confermato dalla circolare INPS 109/2011, "...sono assoggettati i trattamenti pensionistici... i cui importi complessivamente superino 90.000 euro **lordi** annui..." **che devono essere considerati nel loro intero ammontare i trattamenti pensionistici a prestazione definita.**

Variazioni ai tracciati

➤ **Tracciato record per la segnalazione dei dati al Casellario**

In considerazione di quanto sopra descritto si è ritenuto opportuno modificare il tracciato record per la segnalazione dei dati inserendo nel **record 41, colonna 174, l'importo da assoggettare al contributo di perequazione**, all'occorrenza maggiore dell'imponibile fiscale di colonna 26.

Riepilogando, tutti i campi destinati alla gestione del Contributo in argomento sono i seguenti:

- l'assoggettabilità del trattamento in base alla tipologia, rec. 22, col.139;
- l'imponibile fiscale su cui si fa il calcolo della tassazione congiunta ex art. 8 D.Lgs 314/97 , rec.41, col.26;
- l'importo da assoggettare al Contributo di Perequazione, sul quale verrà effettuato il calcolo dello stesso Contributo, rec.41, col.174;
- l'importo del contributo stesso se già calcolato dall'ente , rec.41, col.165

fra i tre importi suindicati deve rimanere valida la relazione: importo da assoggettare maggiore/uguale di imponibile fiscale + Contributo di Perequazione.

➤ **Tracciato record del flusso di risposta**

Rispetto alla versione precedente (versione 2004.1.0) si è provveduto a:

- Aggiungere un nuovo campo nel record di tipo 1;
- Specificare meglio il campo 48 del record di tipo 3;
- Aggiornare l'elenco dei Trattamenti erogati da ENTI diversi dall'INAIL;

➤ **Tracciato record delle variazioni per Decesso / Matrimonio / Divorzio / Nuove nozze / Detrazioni fiscali**

Rispetto alla versione precedente (versione 2010.0.0) si è provveduto a:

- Modificare il campo riferimento pensione interno negli archivi dell'ente da 15 a 20 caratteri nei tracciati record "1" e "2";
- Aggiungere il campo riferimento pensione interno negli archivi dell'ente nel record tipo "3" sottotipo "D";
- Aggiungere un nuovo tipo record (Tipo Record "4") per la comunicazione di decesso per le quote enti delle totalizzate.

Indicazioni in merito alle modalità di versamento del Contributo di Perequazione

A seguito delle richieste pervenute da molti enti afferenti al Casellario Centrale Pensioni, la scrivente Direzione Centrale, ritiene competenza esclusiva dell'Amministrazione finanziaria fornire comunicazioni ufficiali in tal senso.

Tuttavia ritiene altresì utile indicare che sul sito della Ragioneria Generale dello Stato è presente documentazione inerente le modalità di versamento del Contributo di Perequazione.

Più precisamente il **quadro di classificazione delle entrate 2012** in formato pdf è consultabile al link <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Bilancio-d/Il-quadro-/>.

A pagina 349 è classificato il Capitolo 3511 capo X, dedicato al Contributo di Perequazione.

Nella stessa pagina web sono indicati i codici IBAN riferiti ai capitoli di bilancio.

La nuova versione dei tracciati è disponibile in INTERNET all'indirizzo WWW.INPS.IT, nella sezione "SERVIZI ON LINE" - "PER GLI ENTI PUBBLICI E PREVIDENZIALI" - "CASELLARIO PENSIONATI".

In INTERNET sarà altresì disponibile, al più presto la procedura "**CAS2009**", aggiornata per consentire l'acquisizione dei nuovi dati.

Eventuali richieste di chiarimenti e comunicazioni possono essere inviate all'indirizzo e-mail CasellarioCentralePensioni@inps.it o ai numeri di telefono 06.59054524 e 06.59057715

Il Direttore Centrale
USELLI